



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>DE SIMONE</b>	<b>DOTT. GAETANO</b>	<b>Presidente</b>
	<b>STRACCIA</b>	<b>DOTT. ANTONIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MAURIELLO</b>	<b>AVV. ANTONIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	--		
<input type="checkbox"/>	--		
<input type="checkbox"/>	--		

*USO  
STUDIO*

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 312/08  
depositato il 07/02/2008  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.3843 I.C.I. 2001  
contro COMUNE DI ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

MELITO RAFFAELE  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

*[Handwritten signature]*

SEZIONE

N° 06

REG.GENERALE

N° 312/08

UDIENZA DEL

09/06/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

*59-06-2009*

PRONUNCIATA IL:

*09.06.2008*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*9.6.2009*

Il Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
*Antonio Imbriano*

*Conclusioni: Il ricorrente, in accoglimento del ricorso, chiede pregiudizialmente la decadenza dell'azione dell'Ufficio e l'annullamento dell'avviso di accertamento, con favore di spese e competenze di giudizio;*


*Il Funzionario responsabile del Comune di Ariano Irpino chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.*

#### *FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO*

*Con ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale depositato in data 07.02.2008 il Sig. MELITO Raffaele, si opponeva all'avviso di accertamento n° 3843 del 31.10.2007 e notificato il 21.11.2007 con il quale il Comune di Ariano Irpino accertava la soggettività ICI per l'anno 2001 del ricorrente per le uu.ii. site in Ariano Irpino richiedendo la globale somma di €. 998,00 per imposta e sanzioni.-----  
Avverso tale atto proponeva ricorso il citato Sig. MELITO, deducendo: a) che i due fabbricati rurali oggetto dell'accertamento sono stati concessi in affitto rispettivamente ai figli Melito Luigi e Melito Giuseppe, entrambi coltivatori diretti; b) che detti fabbricati sono esenti da ICI in quanto di natura rurali ricadenti in zone montane; c) che non è soggetto ICI in quanto la predetta costruzione rurale è dimora e domicilio abituale di entrambi i citati figli; d) che la ruralità è provata da documentazione alegata. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento.-----*

*Si costituiva in giudizio il Comune di Ariano Irpino che con proprie controdeduzioni depositate a questa C.T.P. di Avellino in data 14.03.2008, del tutto confermate delle determinazioni adottate in sede di liquidazione e contestative delle argomentazioni difensive della parte ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.-----*

*La odierna pubblica udienza, il Collegio, ad esito di breve discussione e dopo accurato esame degli atti allegati al fascicolo, decideva la controversia de qua alla stregua delle seguenti considerazioni in*



## DIRITTO

*La Commissione ritiene che le argomentazioni del ricorrente finalizzate a dimostrare la illegittimità dell'operato del Comune di Ariano Irpino, tradottosi nell'emissione del richiamato avviso di accertamento, sono fondate ed il ricorso deve essere accolto.-----*

*La risoluzione della presente questione impone in via preliminare la valutazione dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Ariano Irpino per inesistenza della notificazione del ricorso. All'uopo si rileva che l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando la stessa sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e la differenza tra nullità e inesistenza della notificazione consiste nel fatto che la prima è sanabile mentre la seconda non può essere assolutamente suscettibile di sanatoria. Nel caso di specie, la raccomandata garantita A/R del 16.01.2008 spedita per il tramite dell'agenzia privata "MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL" ha lo stesso valore legale della raccomandata recapitata dalle Poste Italiane SpA, giacché la predetta agenzia privata è titolare di licenza individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.-----*

*Va, altresì, pregiudizialmente rilevato che non è affatto dimostrato l'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, peraltro, tempestivamente e puntualmente contestato con ampie argomentazioni giuridiche dal richiamato ricorrente che, però, all'esito degli incumbenti di trattazione, sono risultate fuorvianti. Invero l'avviso di accertamento deve ritenersi sufficientemente motivato quando contenga un chiaro riferimento al criterio di valutazione e di applicazione dell'imposta e, soprattutto, consenta al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa di fronte alla pretesa fiscale. Nella fattispecie in esame si osserva che non sussiste l'addotta genericità del provvedimento di accertamento. Esso infatti contiene gli estremi identificativi del foglio di mappa, le particelle e la località di ubicazione dei fabbricati, il periodo cui si riferisce la pretesa tributaria, la percentuale di possesso degli stessi, l'aliquota unitaria applicata (7,00%) sul valore catastale, la determinazione globale dell'imposta dovuta,*





ivi compreso gli interessi e le sanzioni irrogate. Per quanto riguarda l'insussistenza del presupposto impositivo, la Decidente ritiene che la pretesa della Civica Amministrazione non risponde ad un esatto criterio giuridico quale è quello di pretendere l'imposta su fabbricati rurali che, seppure strumentali all'attività agricola, mancano della fondamentale coincidenza tra titolare dei diritti reali sul fabbricato e sui terreni ai quali sono asserviti. Tanto in quanto gli affittuari dei predi agricoli Sigg.ri Melito Luigi e Melito Giuseppe, pur non avendo alcun diritto reale sugli immobili in questione adibito ad uso abitativo degli stessi, svolgono attività agricola, come si evince dalla documentazione prodotta. Ciò consente ai fabbricati in questione di godere dei benefici fiscali della ruralità e sono esenti da ICI in quanto sono da considerarsi strumentali all'attività agricola, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504.-----

Non resta che accogliere il prodotto ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. Nella natura delle questioni proposte ed esaminate e nel comportamento delle parti si ravvisano poi giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.--

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino


- Sezione Sesta -

- 1) accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
- 2) compensa inter partes ed in toto le presenti spese di giudizio.

Così deciso in Avellino, li 09 giugno 2008

IL RELATORE

(Dott. Antonio STRACCIA)



IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano DE SIMONE)

